

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, PARRINO,
FRANZA e SCLAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1985

Norma transitoria integrativa della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, in materia di controllo dell'attività urbanistica

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo un lungo e particolarmente travagliato *iter*, la legge n. 47, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 1985 nel testo trasmesso dal Senato, pone davvero finalmente un punto fermo, con norme severe a regime, in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

Ma per essere davvero « falchi », come si dice, e voltare decisamente pagina, come è doveroso fare per l'avvenire, occorre raggiungere ovviamente la massima chiarezza anche nella regolamentazione di tutto il passato.

È accaduto invece che la legge anzidetta, conservando per tante ragioni la data del relativamente lontano 1° ottobre 1983, fissata in *prime cure* dalla Camera come termine ultimo per le opere ultimate ammesse a sanatoria, ha determinato da quella data ad oggi una nuova fascia di considerevole abusivismo, per il quale però non ha in alcun modo provveduto.

Tutto ciò dimostra, *a posteriori*, quanto in buona sostanza fosse opportuno nell'ottobre del 1983 quell'intervento urgente che

il Governo fece sotto forma di decreto-cate-naccio. C'è da osservare però che quello stesso decreto, bocciato dalla Camera e sostituito quindi da una proposta di legge ordinaria (quella appunto approvata il 21 febbraio 1985), diceva testualmente all'articolo 1: « Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria... i proprietari di costruzioni e di altre opere iniziate, anche se non ultimate, alla data di entrata in vigore del presente decreto... ». Ed il detto decreto, datato 5 ottobre 1983, n. 529, risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del giorno successivo e quindi posteriormente alla data fissata dalla Camera (e tale rimasta nella legge) entro la quale le opere debbono invece essere ultimate per considerarsi sanabili.

Anche se il Governo è legislatore d'eccezione, al cittadino può concedersi la legittima aspettativa di un comportamento coerente nell'emanazione di disposizioni legislative che intervengono nella stessa materia.

D'altronde lo stesso relatore, introducendo la discussione alla Camera, in riferi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento alla data anzidetta ha riconosciuto che « occorre pensare oggi ad una disciplina per le opere abusive sorte da allora: solo a Roma risultano essere stati costruiti 40.000 vani ». Non è giusto, infatti, sottrarre solamente tali opere alle finalità di recupero, alle quali il provvedimento è in primo luogo diretto, e lasciarle confusamente affidate alle disposizioni delle leggi precedenti.

Peraltro, come è possibile pensare che si possano contestualmente amministrare, con la necessaria efficacia e coerenza, ben tre diversi regimi di controllo urbanistico?

All'indispensabile aggiornamento della data non aveva provveduto il Senato perchè, avendo modificato in più parti il testo della Camera, occorreva verificare preventivamente se questa consentiva sollecitamente alle tante modifiche. Non lo ha fatto infine la Camera soprattutto per non dare la stura a nuovi emendamenti in una situazione politica non facile; e soprattutto, a nostro avviso, per la riconosciuta esigenza — non più procrastinabile — di interrompere comun-

que, in una materia diventata ormai incandescente, il ping-pong tra Camera e Senato, che risale già alla precedente legislatura, essendo stata la prima proposta di sanatoria e condono presentata dal Governo al Senato in data 19 giugno 1980 (atto Senato n. 959) e approvata in questo ramo in data 28 gennaio 1982.

In ogni caso non può ritenersi giusta una difformità di trattamento al riguardo poichè, nell'ammettere la sanatoria e il condono, o si tiene conto del primo annuncio di essi, e allora la data non è quella del 1° ottobre 1983 bensì quella del 19 giugno 1980, oppure, soprattutto dopo il rifiuto del decreto-legge più sopra citato, si deve tener conto dell'entrata in vigore della legge, come oggi si impone.

Potremo discutere infine, in sede di redazione definitiva di questa disposizione integrativa, se e come differenziare gli oneri a carico degli autori di quest'ultima fascia di abusivismo, nonchè i compiti delle Regioni e dei comuni al riguardo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Con le stesse modalità e alle stesse condizioni stabilite al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le costruzioni e le altre opere ultimate dopo il 29 gennaio 1977, sono altresì ammesse alla sanatoria e al condono anche quelle che risultino essere state ultimate dopo il 1° ottobre 1983 e sino alla data di approvazione della predetta legge. Gli oneri stabiliti dalla legge a favore dei comuni possono essere aumentati sino ad un terzo a carico dei richiedenti aventi diritto.